



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Vicepresidente

Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione

Via Vannetti, 32 – 38122 Trento

T +39 0461 493202

F +39 0461 493203

pec ass.cooperazione_territorio@pec.provincia.tn.it

@ ass.cooperazione_territorio@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

AI COMUNI

ALLE COMUNITA'

AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

Via Torre Verde, 21

38100 – TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

AI DIPARTIMENTI E UMST DELLA PROVINCIA

AI SERVIZI E UMSE DELLA PROVINCIA

AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI

Adamello – Brenta e Paneveggio –Pale di S.
Martino

LORO SEDI

A042/2022/S013-2022-18.3

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta)

Oggetto: Oggetto: “Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022” - **nota esplicativa delle modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio 2015.**

Con legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 recante “*Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022*” sono state introdotte, tra, l'altro alcune modificazioni in materia di composizione e

funzionamento delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC) e delle Commissioni edilizie comunali (CEC).

La legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 26 - numero straordinario n. 02 del 6 luglio 2022, ed è entrata in vigore il 7 luglio 2022.

Si commenta, di seguito, la novella legislativa, richiamando direttamente gli articoli della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nelle parti novellate.

Art. 7

Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità

(modificato dall'articolo 14 della novella)

1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), quale organo con funzioni tecnico-consultive e autorizzative.

2. La CPC è nominata **dall'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo** ed è composta da:

- a) il presidente della comunità o un assessore da lui designato, che la presiede;
- b) ~~un componente designato dalla Giunta provinciale, scelto fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio;~~
- c) un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno può essere scelto tra i dipendenti della comunità. Almeno due dei componenti sono iscritti agli ordini o ai collegi professionali; **due componenti sono designati dal consiglio dei sindaci.**

3. I componenti della commissione di cui al comma 2 lettera c), sono individuati attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito della comunità delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse; **una persona designata dalla Provincia, esperta in materia urbanistica e tutela del paesaggio, partecipa alla verifica del possesso da parte dei candidati delle caratteristiche richieste.**

~~4. Per l'esperto designato dalla Provincia e per quello dipendente della comunità, se designato, è nominato un supplente, che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.~~

4bis. I componenti esperti devono partecipare alle iniziative di formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio per loro attivati dalla scuola per il territorio e il paesaggio (STEP) prevista dall'articolo 14. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità attuative di questo comma e gli eventuali effetti del mancato adempimento dell'obbligo formativo.

5. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio della comunità solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

6. La CPC disciplina il proprio funzionamento; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunità.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:

- a) gli ulteriori requisiti professionali eventualmente richiesti per la nomina a componente della CPC **e le modalità di selezione del componente di cui al comma 2, lettera b);**
- b) i casi di ulteriore incompatibilità con l'incarico di componente esperto e i casi di decadenza

dall'incarico;

- c) ~~gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 14.~~

8. Alle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio spetta, in particolare:

- a) rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche di competenza nei casi previsti dall'articolo 64, commi 2 e 3, per i piani attuativi che interessano zone comprese in aree di tutela ambientale e per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio;
- b) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere obbligatorio sulla qualità architettonica:
- 1) dei piani attuativi, con esclusione dei piani guida previsti dall'articolo 50, comma 7;
 - 2) degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione del 50 per cento dell'altezza delle murature perimetrali di edifici inclusi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, specificatamente assoggettati alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia e sulle varianti di progetto relative a tali interventi, fatta eccezione per quelle in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 92, comma 3;
 - 3) dei progetti di opere pubbliche di comuni e comunità consistenti in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a servizi e attrezzature pubbliche e, negli insediamenti storici, in interventi di generale sistemazione degli spazi pubblici;
 - 4) degli interventi autorizzati con la disciplina della deroga urbanistica e degli interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dall'articolo 106;
- b bis) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere obbligatorio ~~e vincolante~~ sulla qualità architettonica nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario.

9. Quando le disposizioni planivolumetriche e i contenuti tipologici e formali dei piani attuativi presentano un grado di dettaglio tale da consentire la compiuta individuazione della configurazione di ogni singolo edificio o manufatto contenuto nel piano, nella sua veste architettonica e nella sua relazione con il contesto, e di tutte le altre sistemazioni previste, comprese le opere di contenimento delle terre e le sistemazioni a verde, la CPC, nell'autorizzazione paesaggistica del piano attuativo, precisa che l'autorizzazione resa comprende anche l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli interventi.

10. I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 8, lettera b), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio del PUP o del PTC, se approvato. Nel caso degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera e), comportanti la demolizione e ricostruzione dell'edificio, la CPC valuta, nel parere previsto dal comma 8, lettera b), numero 2), la coerenza del progetto di ristrutturazione anche rispetto alle previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal PRG, con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio.

~~11. La CPC, quando esprime il parere obbligatorio previsto dal comma 8, lettera b), su piani attuativi, progetti o interventi e quando rilascia l'autorizzazione paesaggistica, è integrata dal sindaco o dall'assessore all'urbanistica del comune interessato, che partecipano con diritto di voto. In questi casi spetta al comune la verifica della conformità urbanistica ai fini del rilascio del provvedimento finale; a tal fine è ammessa la presenza ai lavori della CPC, senza diritto di voto, di un tecnico del comune.~~

12. Le CPC restano in carica per la durata delle assemblee **per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo** e sono rinnovate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro scadenza. Le CPC continuano a esercitare le loro competenze senza alcuna limitazione fino al loro rinnovo.

13. I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi la CPC è integrata ~~secondo quanto previsto dal comma 11 e~~, per gli aspetti di competenza, dal comandante del corpo dei vigili del fuoco individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d).

14. Ai componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Per i componenti delle CPC che sono dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti.

Tralasciando di commentare le modifiche di mero coordinamento, la novità più rilevante è che la scelta dei componenti delle CPC è demandata interamente agli organi di comunità, venendo meno il componente esperto di diretta nomina provinciale; come bilanciamento è tuttavia previsto che una persona designata dalla Provincia ed esperta in materia urbanistica e di tutela del paesaggio partecipi alla verifica dei requisiti dei candidati a componente CPC ed il rafforzamento degli obblighi formativi per tutti i componenti esperti.

L'art. 121, comma 4, novellato della legge provinciale per il governo del territorio reca la norma transitoria che dispone: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, come modificati dalla legge provinciale concernente "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022.

La novella si limita poi ad eliminare la vincolatività dei pareri della CPC nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario, che restano tuttavia obbligatori.

Art. 9

Commissione edilizia comunale

(modificato dall'articolo 15 della novella)

1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia e paesaggistica. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica in materia edilizia con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati. La CEC, inoltre, esprime un parere obbligatorio sugli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica del sindaco ai sensi dell'articolo 64, comma 4.

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. **Almeno un componente è tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente è tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali;**
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o i loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una

pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;

- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.

3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

~~4. La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11.~~

5. I comuni di Trento e Rovereto istituiscono la propria CEC, che assume per il territorio del comune anche le funzioni della CPC. A tal fine la CEC è integrata da un ulteriore componente esperto in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio. La commissione edilizia del Comune di Trento, inoltre, è integrata da un componente, con funzioni di presidente, nominato dal sindaco del Comune di Trento.

6. Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c), d) ed e), ed è composta da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sette, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.

La novità di questo articolo risiede nelle nuove competenze della CEC anche in materia paesaggistica; segnatamente la CEC sarà chiamata ad esprimere parere obbligatorio sugli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica del sindaco. Conseguentemente la composizione della CEC vedrà anche un tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio.

Per i comuni di Trento e Rovereto le rispettive CEC, che assumono per il territorio del comune anche le funzioni della CPC, sono integrate da un ulteriore componente esperto in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, ciò al fine anche di controbilanciare il venir meno dell'esperto di nomina provinciale nelle CPC.

Anche per le CEC trova applicazione la norma transitoria sopra commentata.

Art. 70

Ricorsi e annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche

(modificato dall'articolo 16 della novella)

1. La Giunta provinciale può annullare motivatamente le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla sottocommissione della CUP e dalle CPC entro sessanta giorni dal rilascio. A tal

fine le CPC trasmettono copia delle autorizzazioni rilasciate alla struttura provinciale competente in materia di paesaggio.

2. Gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale avverso:

- a) i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche della sottocommissione della CUP;
- b) i provvedimenti rilasciati ai sensi dell'articolo 66, per gli aspetti che riguardano la tutela del paesaggio;
- c) i provvedimenti delle CPC previsti dall'articolo 64, comma 2;
- d) i provvedimenti delle CEC, in materia di autorizzazione paesaggistica, quando hanno funzioni di CPC, nel caso del comune di Rovereto, del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis della legge provinciale n. 3 del 2006.

3. Gli interessati possono proporre ricorso alla giunta comunale avverso i provvedimenti del sindaco in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, entro trenta giorni. La giunta si pronuncia entro **sessanta** giorni.

4. La Giunta provinciale si esprime sui ricorsi presentati ai sensi del comma 2, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. I ricorsi sono proposti entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei provvedimenti e decisi entro novanta giorni.

5. L'organo esecutivo del comune trasmette tempestivamente copia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 alla Giunta provinciale, che può annullare questi provvedimenti per ragioni di legittimità o di merito entro novanta giorni dal ricevimento.

La novella si limita a ridurre a 60 giorni il termine per la giunta comunale di decisione dei ricorsi in materia paesaggistica di competenza.

Art. 107

Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti (modificato dall'articolo 17 della novella)

2. Previo parere ~~vincolante~~ della CPC è consentita la ricostruzione filologica o tipologica dei manufatti distrutti, individuati catastalmente alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), o la cui esistenza a tale data possa essere documentalmente provata, anche mediante immagini fotografiche, e collocati in aree non destinate specificatamente all'insediamento, in presenza di elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e sulla base di documenti storici o fotografie d'epoca; per questi manufatti è ammessa la destinazione d'uso originaria o il riutilizzo a fini abitativi non permanenti. La ricostruzione dei manufatti in questione non è ammessa se l'intervento contrasta con le disposizioni della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22 o se la ricostruzione è esclusa dalle previsioni dei PRG relative agli insediamenti storici o dai piani per il recupero del patrimonio edilizio tradizionale montano vigenti. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, di questa legge e degli articoli 39, comma 6, e 40, comma 6, della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) i PRG possono autorizzare la ricostruzione tipologica anche su sedime diverso, se la delocalizzazione è autorizzata ai sensi delle disposizioni della carta di sintesi della pericolosità o se ciò risulta funzionale ad un migliore inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-ambientale.

La novella si limita ad eliminare la vincolatività al parere della CPC previsto da questo comma, che resta tuttavia obbligatorio.

Da ultimo si segnala che la legge di riforma istituzionale, all'articolo 19, ha introdotto alcune modifiche alla recente legge provinciale sull'energia da fonti rinnovabili n. 4 del 2022. In particolare, per quel che qui rileva, è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 7 e dunque abrogato il regime di favore in materia di distanze per gli impianti sulle aree pertinenziali.

Nel demandare alla lettura puntuale delle novità introdotte dalla legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 resta a disposizione il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per eventuali necessità di approfondimento.

Distinti saluti.

- Mario Tonina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).